



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2611**

Istituzione dei patti educativi di comunità per contrastare la povertà educativa e l'abbandono scolastico, nonché ridurre i fattori di disagio sociale e di devianza dei minori

18/12/2022 - 07:28



## **1. DDL S. 2611 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2611  
**XVIII Legislatura**

---

Istituzione dei patti educativi di comunità per contrastare la povertà educativa e l'abbandono scolastico, nonché ridurre i fattori di disagio sociale e di devianza dei minori

**Titolo breve:** *Patti di comunità*

---

Iter

**21 giugno 2022:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

**S.2611**

**in corso di esame in commissione**

---

Iniziativa Parlamentare

[Michela Montevocchi](#) ( [M5S](#) )

**Cofirmatari**

[Danila De Lucia](#) ( [M5S](#) ), [Orietta Vanin](#) ( [M5S](#) ), [Antonella Campagna](#) ( [M5S](#) ), [Gianluca Castaldi](#) ( [M5S](#) ), [Marco Croatti](#) ( [M5S](#) ), [Maria Laura Mantovani](#) ( [M5S](#) ), [Emma Pavanelli](#) ( [M5S](#) ), [Vincenzo Presutto](#) ( [M5S](#) ), [Sergio Puglia](#) ( [M5S](#) ), [Iunio Valerio Romano](#) ( [M5S](#) ), [Fabrizio Trentacoste](#) ( [M5S](#) )

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **12 maggio 2022**; annunciato nella seduta n. 432 del 12 maggio 2022.

Classificazione TESEO

ABBANDONO SCOLASTICO , QUESTIONI SOCIALI DELL' ISTRUZIONE

**Articoli**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Artt.1, 4), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Artt.1, 2, 3), PROGRAMMI E PIANI (Art.1), ENTI LOCALI (Artt.1, 2), MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (Art.2), DECRETI MINISTERIALI (Art.2), INSEGNANTI (Art.2), INDENNITA' SPECIALI (Art.2), OSSERVATORI (Art.3), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.4)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Roberto Rampi](#) ( [PD](#) ) (dato conto della nomina il 21 giugno 2022) .

Facente funzioni Sen. [Riccardo Nencini](#) ( [IV-PSI](#) ) il 21 giugno 2022 .

Assegnazione

Assegnato alla [7ª Commissione permanente \(Istruzione pubblica, beni culturali\)](#) in sede redigente il 25 maggio 2022. Annuncio nella seduta n. 437 del 25 maggio 2022.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro), 12ª

(Sanita'), Questioni regionali

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 2611

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2611

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MONTEVECCHI**, **DE LUCIA**, **VANIN**, **CAMPAGNA**, **CASTALDI**, **CROATTI**, **MANTOVANI**, **PAVANELLI**, **PRESUTTO**, **PUGLIA**, **ROMANO** e **TRENTACOSTE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2022

Istituzione dei patti educativi di comunità per contrastare la povertà educativa e l'abbandono scolastico, nonché ridurre i fattori di disagio sociale e di devianza dei minori

Onorevoli Senatori. - Uno dei fenomeni che incide negativamente sui minori che vivono in condizioni di disagio è la povertà educativa, che si manifesta quando il diritto di un giovane ad apprendere, formarsi, sviluppare capacità e competenze, coltivare le proprie aspirazioni e talenti è negato o compromesso, generando una vera e propria mancanza di opportunità educative, da quelle connesse alla fruizione culturale, al diritto al gioco, alle attività sportive. Tali circostanze incidono negativamente sulla crescita dei minori e colpiscono principalmente i bambini e gli adolescenti che vivono in contesti sociali svantaggiati, caratterizzati da disagio familiare, precarietà occupazionale e deprivazione materiale.

La povertà educativa incide su diversi aspetti, producendo i propri effetti sulle opportunità culturali e scolastiche, sulle relazioni sociali e sulle attività formative; pertanto, trattandosi di un fenomeno complesso, non è semplice darne una stima e analizzarne gli effetti. Secondo una rilevazione dell'Istat nel 2021, in Italia, 1.346.000 minori vivono in condizioni di povertà assoluta, ben 209.000 in più rispetto all'anno precedente. Ciò vuol dire che si trova in questa condizione il 13,4 per cento dei bambini e dei ragazzi, per un aumento di ben due punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione. Il disagio economico delle famiglie spesso si traduce in divario educativo. Analizzando i dati del *Programme for International Student Assessment* dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico elaborati dall'Università di Tor Vergata per *Save the Children* è possibile osservare come i ragazzi provenienti da famiglie più povere abbiano risultati molto inferiori ai coetanei nella lettura e in matematica. I dati dimostrano che il 24 per cento dei ragazzi provenienti da famiglie svantaggiate non raggiunge le competenze minime in matematica e nella lettura, rispetto al 5 per cento di coloro che vivono in famiglie agiate.

Osservando tale fenomeno si può notare come, purtroppo, le disuguaglianze economiche, educative, culturali e sociali si tramandino dai genitori ai figli. Ben il 61 per cento dei ragazzi di quindici anni di età, rientranti nel quartile socio-economico e culturale più alto, ha raggiunto un livello di competenze che gli consentirà un apprendimento lungo tutto il resto della vita. Questo valore si riduce al 26 per cento tra i ragazzi del quartile più basso. Gli effetti di tale fenomeno negativo sono confermati se si considera la mancanza di occasioni educative, culturali e sportive tra i minori: il 53 per cento non ha letto libri l'anno precedente, il 43 per cento non ha praticato sport e il 55 per cento non ha visitato musei o mostre.

Un altro fenomeno strettamente connesso alla povertà educativa è l'abbandono scolastico precoce, che colpisce giovani che lasciano gli studi dopo la scuola secondaria di primo grado senza conseguire ulteriori titoli di studio o qualifiche professionali. Per il sistema educativo nel suo complesso si tratta di un vero e proprio fallimento. La connessione maggiormente evidente con il fenomeno della povertà

educativa è rappresentata dall'abbandono degli studi da parte di giovani che provengono per la maggior parte da contesti sociali difficili e da famiglie con difficoltà economiche. Le conseguenze sono tristemente intuibili: lasciare gli studi prima del tempo significa avere più difficoltà nel trovare un'occupazione stabile, con maggiori probabilità di ricadere nell'esclusione sociale.

Il fenomeno dell'abbandono scolastico si inserisce in quello più ampio della dispersione scolastica, che si manifesta in diverse forme, spesso difficilmente osservabili e misurabili. Si pensi, ad esempio, alle interruzioni nel percorso di studi, all'evasione dell'obbligo di frequenza, ai ritardi e al vero e proprio abbandono prima della fine del ciclo formativo.

Uno degli obiettivi fissati dall'Unione europea in materia di istruzione è di non superare la percentuale del 10 per cento di giovani europei tra 18 e 24 anni di età che non abbiano conseguito il diploma superiore o una qualifica professionale.

L'abbandono scolastico in Italia è pari al 13,1 per cento nel 2020, ma il Paese resta lontano dai più elevati *standard* europei. Peggio di noi solo Malta (16,7 per cento), Spagna (16 per cento) e Romania (15,6 per cento). Permangono anche sul fronte dell'abbandono scolastico forti divari interni, con un netto squilibrio tra Sud e Centro-nord se si considera che nel Centro-nord il dato è attorno al 10 per cento circa, mentre nel Mezzogiorno la quota di giovani che abbandonano gli studi sale con effetti maggiormente incidenti in Sicilia (19,4 per cento), Campania (17,3 per cento), Puglia (15,6 per cento) e Calabria (16,6 per cento).

Strettamente collegata alla povertà educativa, all'abbandono e alla dispersione scolastica, nonché ad altri fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo, è la criminalità minorile, che interessa il territorio nazionale nel suo complesso, seppure con intensità e in forme diverse. L'aggregazione giovanile in bande o in organizzazioni criminali è spesso legata a una situazione di disagio personale e familiare.

Vi è la partecipazione sempre più forte ed estesa delle nuove generazioni all'interno dei *clan* camorristici e particolare attenzione merita il rapido diffondersi di episodi riprovevoli e violenti commessi dalle cosiddette « *baby gang* », espressione di una vera e propria deriva socio-criminale. Tali bande consistono in gruppi composti spesso da ragazzi considerati a rischio di devianza per problematiche familiari o perché cresciuti in contesti che non offrono momenti di aggregazione sociale. Le difficili storie su cui si basano le vite di questi ragazzi sono dunque i fattori che concorrono a un percorso di arruolamento nelle fila della criminalità. I minori, infatti, rappresentano un « esercito » di riserva per la criminalità, da impiegare, in particolare, nelle attività di spaccio delle sostanze stupefacenti ove, come più volte emerso dalle attività investigative, partecipano persino i bambini, impiegati per le consegne agli acquirenti. Le azioni delle *baby gang*, inoltre, sfociano in episodi di bullismo metropolitano e di vandalismo connotati da una violenza ingiustificata.

Si aggiunga che sono sempre più frequenti episodi di cronaca che riguardano atti di criminalità commessi da adolescenti, che si consumano nel contesto scolastico o vicino a esso, interessando aree sia delle periferie, sia del centro cittadino.

Per arginare la dispersione scolastica e ridurre gli effetti della povertà educativa e degli altri fenomeni ad essa connessi, è necessario intervenire sugli aspetti relativi alla formazione, fornendo agli studenti maggiori strumenti di consapevolezza di sé e del proprio ruolo nella società, nonché strumenti legati alle dinamiche sociali, coinvolgendo attivamente le famiglie nella strategia dell'inclusione.

È necessario, inoltre, concentrare le azioni di contrasto della dispersione scolastica nelle aree del Paese che presentano maggiori criticità, ponendo attenzione agli studenti caratterizzati da particolare fragilità o contraddistinti da esigenze specifiche. Si aggiunga che la scuola è da intendere quale polo di aggregazione per la comunità sociale presente nel quartiere di riferimento, ed è allo stesso tempo un luogo di utilità sociale al servizio della comunità, in grado di favorire l'integrazione dei gruppi più deboli e la promozione dell'economia sociale. Tali finalità possono essere raggiunte, inoltre, attraverso l'importante contributo dei gruppi già attivi nel territorio, come enti pubblici, soggetti del Terzo settore e privati.

Il presente disegno di legge intende contrastare i fenomeni descritti, con particolare riferimento a ogni forma di esclusione e dispersione scolastiche, degrado e criminalità minorile, nonché sostenere l'integrazione e l'inclusione degli alunni e degli studenti. Per il raggiungimento di tali finalità,



all'articolo 1 si dispone che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sia istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un tavolo di lavoro permanente, composto da rappresentanti dello stesso Ministero, del Ministero dell'istruzione e del Ministero della cultura nonché da rappresentanti degli enti del Terzo settore direttamente coinvolti nei percorsi educativi e culturali e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, per la sottoscrizione di patti educativi di comunità, volti a potenziare le attività dei presidi culturali ed educativi presenti nei territori, ai sensi di quanto disposto dal documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, n. 39.

Al comma 2 si prevede che, tenuto conto delle condizioni territoriali e delle risorse disponibili e in conformità a quanto disposto dal tavolo di lavoro permanente, presso gli enti locali siano istituiti tavoli regionali per la sottoscrizione di patti educativi di comunità nei rispettivi ambiti territoriali.

All'articolo 2 si prevede che presso gli enti locali che hanno istituito i tavoli regionali siano istituite *équipe* territoriali composte da ricercatori, assistenti sociali, operatori di comunità per minori, sociologi, psicologi, pedagogisti, educatori, rappresentanti del Terzo settore, nonché da docenti delle *équipe* scolastiche, selezionati mediante un'apposita procedura per titoli e colloquio.

Si dispone, inoltre, che per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello delle città metropolitane, in conformità ai patti educativi di comunità sottoscritti e agli obiettivi generali del processo formativo di ciascun ciclo scolastico, siano istituite *équipe* scolastiche formate da personale docente esperto nei temi dell'esclusione e della dispersione scolastiche, del degrado, della criminalità minorile nonché dell'integrazione e dell'inclusione degli alunni e degli studenti. Le *équipe* scolastiche sono nominate dagli uffici scolastici regionali e sono coordinate da un dirigente scolastico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le modalità di funzionamento dell'*équipe* scolastica, la sua composizione, le modalità per la selezione nazionale dei componenti - scelti tra il personale scolastico che ha collaborato con l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa in progetti innovativi particolarmente rilevanti a livello nazionale -, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme di monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto al contrasto della dispersione scolastica.

Al comma 3 si precisa che i componenti dell'*équipe* scolastica non sono esonerati dalle attività didattiche e che ai predetti componenti spetta un compenso per le funzioni svolte, avente natura accessoria, da definire con un'apposita sessione contrattuale nazionale nel limite complessivo di spesa di 0,67 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Al fine di attuare un efficace contrasto della dispersione scolastica, causa significativa del degrado, della cultura dell'illegalità, della marginalità sociale e della criminalità minorile, l'articolo 3 prevede che il tavolo di lavoro permanente di cui all'articolo 1, comma 1, effettui un monitoraggio costante della frequenza scolastica degli alunni e degli studenti, utilizzando i relativi dati del Ministero dell'istruzione nonché i dati forniti dal Ministero della giustizia relativi al numero di minori coinvolti in attività illegali, suddivisi per provincia. Lo stesso articolo 3 prevede, inoltre, che le istituzioni scolastiche collaborino con i servizi sociali del territorio per l'attuazione di progetti, previsti nei patti educativi di comunità, finalizzati alla riduzione dei fattori di rischio di devianza minorile legati alle condizioni economiche e sociali delle famiglie di origine, all'integrazione e all'inclusione degli alunni e degli studenti nonché alla lotta alla dispersione scolastica, attraverso la progettazione e l'adozione di percorsi di educazione attiva e di modelli educativi innovativi destinati agli alunni, agli studenti e alle loro famiglie.

L'articolo 4 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 marzo di ogni anno, presenti una relazione alle Camere sulle iniziative previste dai patti educativi di comunità, sul monitoraggio di cui all'articolo 3 e sulle politiche nazionali per contrastare la dispersione scolastica, il degrado, la violenza e i fenomeni di criminalità minorile. I dati contenuti nella relazione sono utilizzati per effettuare ricerche di natura qualitativa e quantitativa sui comportamenti criminali dei minori e

sulla dispersione scolastica, nonché per migliorare l'efficacia delle politiche nazionali e per valutare e, se necessario, modificare le iniziative adottate a seguito della sottoscrizione dei patti educativi di comunità.

L'articolo 5 reca le disposizioni per la copertura finanziaria della legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

#### *(Patti educativi di comunità)*

1. Al fine di contrastare ogni forma di esclusione e dispersione scolastiche, di degrado e di criminalità minorile nonché di promuovere l'integrazione e l'inclusione degli alunni e degli studenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un tavolo di lavoro permanente, composto da rappresentanti dello stesso Ministero, del Ministero dell'istruzione e del Ministero della cultura nonché da rappresentanti degli enti del Terzo settore direttamente coinvolti nei percorsi educativi e culturali e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Il tavolo di lavoro permanente promuove la sottoscrizione di patti educativi di comunità, volti a potenziare le attività dei presidi culturali ed educativi presenti nei territori, ai sensi di quanto disposto dal documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, n. 39.

2. Tenuto conto delle condizioni territoriali e delle risorse disponibili e in conformità a quanto stabilito dal tavolo di lavoro permanente di cui al comma 1, presso gli enti locali sono istituiti tavoli regionali per la sottoscrizione di patti educativi di comunità nei rispettivi ambiti territoriali.

3. Ai componenti dei tavoli di cui ai commi 1 e 2 non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità, emolumenti o rimborsi, comunque denominati. Le attività di supporto ai tavoli sono svolte dalle competenti strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti locali nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### Art. 2.

#### *(Équipe territoriali e scolastiche)*

1. Presso gli enti locali che hanno istituito i tavoli di cui all'articolo 1, comma 2, sono istituite *équipe* territoriali composte da ricercatori, assistenti sociali, operatori di comunità per minori, sociologi, psicologi, pedagogisti, educatori, rappresentanti del Terzo settore e docenti che fanno parte delle *équipe* scolastiche di cui al comma 2 del presente articolo, selezionati mediante un'apposita procedura basata sul possesso di idonei titoli e su un colloquio.

2. Per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello delle città metropolitane, in conformità ai patti educativi di comunità sottoscritti e agli obiettivi generali del processo formativo di ciascun ciclo scolastico, sono istituite *équipe* scolastiche composte da personale docente esperto nei temi di cui all'articolo 1, comma 1. Le *équipe* scolastiche sono nominate dagli uffici scolastici regionali e sono coordinate da un dirigente scolastico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento dell'*équipe* scolastica, la sua composizione, le modalità per la selezione nazionale dei componenti, scelti tra il personale scolastico che ha collaborato con l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa in progetti innovativi particolarmente rilevanti a livello nazionale, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme di monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto al contrasto della dispersione scolastica.

3. I componenti dell'*équipe* scolastica non sono esonerati dalle attività didattiche. Ai predetti componenti spetta un compenso per le funzioni svolte, avente natura accessoria, da definire con un'apposita sessione contrattuale nazionale nel limite complessivo di spesa di 0,67 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Art. 3.

*(Monitoraggio)*

1. Al fine di attuare un efficace contrasto della dispersione scolastica, causa significativa del degrado, della cultura dell'illegalità, della marginalità sociale e della criminalità minorile, il tavolo di lavoro permanente di cui all'articolo 1, comma 1, provvede al monitoraggio costante della frequenza scolastica degli alunni e degli studenti, utilizzando i relativi dati del Ministero dell'istruzione nonché i dati forniti dal Ministero della giustizia relativi al numero di minori coinvolti in attività illegali, suddivisi per provincia. Le istituzioni scolastiche collaborano con i servizi sociali del territorio per l'attuazione di progetti, previsti nei patti educativi di comunità, finalizzati alla riduzione dei fattori di rischio di devianza minorile legati alle condizioni economiche e sociali delle famiglie di origine, all'integrazione e all'inclusione degli alunni e degli studenti nonché alla lotta alla dispersione scolastica, attraverso la progettazione e l'adozione di percorsi di educazione attiva e di modelli educativi innovativi destinati agli alunni e agli studenti e alle loro famiglie.

Art. 4.

*(Relazione alle Camere)*

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 marzo di ogni anno, presenta una relazione alle Camere sulle iniziative adottate a seguito della sottoscrizione di patti educativi di comunità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sul monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 3 e sulle politiche nazionali volte a contrastare la dispersione scolastica, il degrado, la violenza e i fenomeni di criminalità minorile. I dati contenuti nella relazione sono utilizzati per effettuare ricerche di natura qualitativa e quantitativa sui comportamenti criminali dei minori e sulla dispersione scolastica, nonché per migliorare l'efficacia delle politiche nazionali e per valutare e, se necessario, modificare le iniziative adottate a seguito della sottoscrizione dei patti educativi di comunità.

Art. 5.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 2, è autorizzata la spesa di 4,83 milioni di euro per l'anno 2022, di 21,8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2611  
**XVIII Legislatura**

---

Istituzione dei patti educativi di comunità per contrastare la povertà educativa e l'abbandono scolastico, nonché ridurre i fattori di disagio sociale e di devianza dei minori

**Titolo breve:** *Patti di comunità*

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede redigente

[N. 319 \(ant.\)](#)

21 giugno 2022

[N. 212 \(pom.\)](#)

28 giugno 2022

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 320 \(pom.\)](#)

28 giugno 2022

[N. 321 \(pom.\)](#)

5 luglio 2022

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 7<sup>^</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)**

# 1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 319 (ant.) del 21/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)**  
**MARTEDÌ 21 GIUGNO 2022**  
**319ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[NENCINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridaia.*

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

## **SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

In apertura di seduta il [PRESIDENTE](#) comunica che sono assegnati per il parere al Governo lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022, 2023 e 2024 (atto n. 394) e lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nella spesa del Ministero dell'istruzione, per l'anno 2022, in favore di enti, istituti, associazioni ed altri organismi (atto n. 396). Dopo aver rammentato che il termine per esprimere il prescritto parere su entrambi gli atti scade il prossimo 4 luglio, propone di avviarne l'esame nelle sedute che saranno convocate la prossima settimana.

In quelle sedute potrà essere svolto l'affare assegnato sul valore culturale della moneta nei contesti archeologici (n. 118), con eventuale esame di una proposta di risoluzione.

Propone di programmare nella giornata del 12 luglio, se possibile e se autorizzata, una missione presso la Repubblica di San Marino al fine di poter svolgere l'incontro - già precedentemente previsto e poi rinviato - con i membri della prima Commissione consiliare permanente della Repubblica di San Marino.

Propone, su sollecitazione della senatrice Montavecchi, l'audizione di una rappresentanza dei docenti che prestano servizio presso le strutture ospedaliere.

Propone di iscrivere all'ordine del giorno del disegno di legge n. [2619](#) (recante disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica), ove assegnato.

Propone infine, su sollecitazione del senatore Cangini, di chiedere il deferimento di un affare assegnato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 54, comma 2, del Regolamento, di un affare assegnato sulla scrittura a mano e la lettura su carta; al riguardo, propone di fissare alle ore 12 di martedì 28 giugno il termine per far pervenire alla Presidenza eventuali proposte di audizione.



La Commissione conviene su tutte le proposte formulate dal Presidente.

Con riferimento alla proposta di indagine conoscitiva sull'impiego dei *Non Fungible Token* (NFT) nel campo dell'arte, iscritta all'ordine del giorno, la senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) propone di attendere le risultanze di un'analoga indagine in corso di svolgimento presso l'omologa Commissione della Camera dei deputati, nonché dell'indagine conoscitiva sul metaverso in corso presso la Commissione affari costituzionali del Senato. Tale orientamento si porrebbe peraltro in linea con i pareri formulati dal Governo in merito a emendamenti in materia presentati al decreto-legge n. 36 del 2022 (di cui al disegno di legge n. [2598](#)), in occasione dei quali si è espresso sottolineando l'opportunità di attendere le conclusioni delle procedure poc'anzi citate.

Chiede di inserire all'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana una proposta di indagine conoscitiva sui lavoratori nel settore dei beni culturali, una categoria che registra la corresponsione di salari molto bassi a causa delle numerose esternalizzazioni e della presenza di ampie forme di volontariato. L'elaborazione di un documento conclusivo potrebbe essere di ausilio al Governo per la predisposizione di misure *ad hoc* nella prossima legge di bilancio, con ciò superando i contenuti - a suo avviso deboli - della risoluzione approvata in passato dalla Commissione al termine di un affare assegnato sulla materia (n. 245).

Conclude sollecitando la ripresa dell'*iter* del disegno di legge n. [641](#), in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia, concernente la manovra di disostruzione delle vie aeree.

La senatrice [SBROLLINI](#) (IV-PSI) sollecita la ripresa della discussione dei disegni di legge n. [2307](#) e connessi, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria.

La senatrice [DE LUCIA](#) (M5S) propone di inserire all'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge n. [1940](#), in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce degli interventi, propone di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge n. 1940 e la proposta di indagine conoscitiva avanzata dalla senatrice Montavecchi. A sua volta, propone di riprendere l'esame dei disegni di legge nn. 2551, 2422 e 2526, per le celebrazioni del quinto centenario della morte di Pietro Perugino e di Luca Signorelli

La Commissione conviene sulle proposte del Presidente.

Il [PRESIDENTE](#) assicura infine, con riferimento ai disegni di legge n. 2307 e connessi e n. 641, che saranno sollecitati i prescritti pareri.

*IN SEDE REDIGENTE*

**[\(2527\)](#) Vanna IORI ed altri. - Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante**  
**[\(2611\)](#) Michela MONTEVECCHI e altri. - Istituzione dei patti educativi di comunità per contrastare la povertà educativa e l'abbandono scolastico, nonché ridurre i fattori di disagio sociale e di devianza dei minori**  
(Seguito della discussione del disegno di legge n. 2527, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2611 e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 27 aprile.

Il presidente [NENCINI](#) (IV-PSI) intervenendo in sostituzione del relatore Rampi, illustra il disegno di

legge n. 2611 propone di congiungerne la discussione con quella, già avviata, del disegno di legge n. 2527.

La Commissione concorda.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda, altresì, che si era precedentemente convenuto di svolgere un ciclo di audizioni informali sul tema, che potrà pertanto avere ad oggetto anche il disegno di legge n. 2611.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14.*

# 1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 212 (pom.) del 28/06/2022

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 212**  
**MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022**

*Presidenza del Presidente*  
[NENCINI](#)

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,05*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CGIL, CISL E UIL, INVERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO AI DISEGNI DI LEGGE N. 2527 (FONDO COMUNITA' EDUCANTE) E N. 2611 (PATTI DI COMUNITA')*

## 1.3.2.1.3. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 320 (pom.) del 28/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022**  
**320<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[NENCINI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) sottopone alla valutazione della Commissione l'elenco delle audizioni informali proposte in merito all'affare assegnato sulla scrittura a mano e la lettura su carta che la Commissione ha deciso di svolgere, su proposta del senatore Cangini.

Su tale programma di audizioni informali conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone di svolgere un'audizione informale del prof. Franco Vaccari, presidente dell'Associazione Rondine - Cittadella della pace, ricordando il sostegno della senatrice a vita Segre a tale associazione e alle sue attività.

Propone inoltre di chiedere il deferimento di un affare assegnato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, in merito alle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario, che ricorre nel 2024, della creazione della Scuola di musica di Fiesole.

Concorda la Commissione.

La senatrice [DE LUCIA](#) (M5S) chiede di riprendere il ciclo di audizioni informali in merito al disegno di legge n. 2147, recante "Norme per il riconoscimento e il sostegno delle imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti", già avviato e prossimo alla conclusione.

Si unisce il senatore [VERDUCCI](#) (PD).

Il senatore [MARILOTTI](#) (PD) chiede di riprendere l'esame dell'affare assegnato sul rilancio del comparto archivistico (n. 873), completando il ciclo di audizioni previste.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda l'importanza del ciclo di audizioni in merito alla candidatura della Cucina di casa italiana a patrimonio immateriale dell'umanità Unesco (affare

assegnato n. 1209), che sarà avviato domani.

Il [PRESIDENTE](#) alla luce degli interventi, propone alla Commissione di svolgere prioritariamente le audizioni in merito al disegno di legge n. 2147 e all'affare assegnato n. 873, di svolgere quelle in merito all'affare assegnato sulla scrittura a mano e sulla lettura su carta nonché quelle in merito all'affare assegnato n. 1209, con l'obiettivo di concluderle entro il mese di luglio.

Concorda la Commissione.

Ha quindi la parola il senatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*), che desidera esprimere, in una sede formale come la seduta della Commissione, un convinto ringraziamento e un sincero apprezzamento per il ruolo svolto dal presidente Nencini nel corso dell'esame, particolarmente travagliato, del disegno di legge n. 2598, di conversione in legge del decreto-legge n. 36: un ruolo di difesa del lavoro svolto dalle Commissioni riunite, della funzione del Senato e in generale del Parlamento.

Si associa unanime la Commissione.

Il presidente [NENCINI](#) ringrazia di cuore: considera un privilegio raro aver potuto lavorare, in quella sede, con una coralità e convergenza di posizioni davvero significative.

Il senatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*), a integrazione del suo intervento, esprime a nome di tutta la Commissione un ringraziamento particolare, per il lavoro svolto in occasione dell'esame del disegno di legge n. 2598, al consigliere Capo ufficio della segreteria della Commissione, dottoressa Giammusso, al consigliere del Servizio studi dottor Fucito e a tutto il personale della segreteria della Commissione.

Si associa unanime la Commissione.

La senatrice [CORRADO](#) (*CAL-Alt-PC-IdV*) preannuncia che chiederà di poter avviare la discussione del disegno di legge a sua firma n. [2254](#), recante "Disciplina del concorso per il conferimento dell'incarico di direttore di istituti e luoghi di cultura".

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(2646\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili**

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo )

Il relatore [MARILOTTI](#) (*PD*) illustra, per le parti di competenza, il provvedimento d'urgenza in titolo. Si sofferma, in primo luogo sull'articolo 3, che, ai commi da 1 a 4, istituisce un fondo per il finanziamento di opere di adeguamento infrastrutturale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera e disciplina alcuni aspetti procedurali relativi all'individuazione, all'approvazione ed alla realizzazione di interventi di adeguamento infrastrutturale - da realizzarsi in un arco temporale superiore ai dieci anni. Si tratta di interventi aventi ad oggetto, tra l'altro, la costruzione di nuove sedi e infrastrutture, ristrutturazione e ampliamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico, l'acquisto degli arredi, il miglioramento antisismico delle sedi e infrastrutture già esistenti, oltre che delle annesse pertinenze, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata. Quanto alle modalità di utilizzo delle risorse, vengono richiamate diverse disposizioni, tra cui l'articolo 33, comma 1, della legge n. 166 del 2002, che equipara le opere di edilizia relative a fabbricati, pertinenze e opere accessorie destinate o da destinare a comandi e reparti delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera alle opere destinate alla difesa militare. Segnala che l'articolo 33 in questione conferma, che, qualora

tali opere, costruzioni e impianti tecnologici ricadano su immobili o aree vincolate, restano ferme le autorizzazioni di competenza del Ministero della cultura (MiC) ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Passa quindi a illustrare l'articolo 8, che reca previsioni volte a migliorare la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale. A tal fine, sono introdotte delle modifiche alla denominazione, alla struttura e ai compiti dell'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica locale sostenibile; sono precisate le modalità di destinazione e ripartizione di risorse di Fondi statali; infine, è autorizzata la spesa per la realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili per l'ammodernamento delle ferrovie regionali. Per lo svolgimento delle suddette attività, il comma 3 consente all'Osservatorio di stipulare apposite convenzioni con le pubbliche amministrazioni: il riferimento è a tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi - per quanto di competenza della Commissione - gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le istituzioni universitarie e il CONI (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001).

L'articolo 9, comma 7, stabilisce che l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria su immobili in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato, possono essere curati dalle medesime Amministrazioni utilizzatrici quando l'importo dei lavori risulti inferiore a 100.000 euro. La disposizione in esame modifica l'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 98 del 2011. Ricorda che il richiamato articolo 12 include espressamente tra le Amministrazioni dello Stato utilizzatrici la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, ivi comprese le Agenzie fiscali. Sono comunque fatte salve le specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della cultura. Il medesimo articolo 12 prevede l'obbligo, per le amministrazioni dello Stato, incluso il Ministero della cultura, di comunicare semestralmente gli interventi manutentivi effettuati direttamente (ossia non per il tramite dell'Agenzia del demanio quale «manutentore unico») sia sugli immobili di proprietà dello Stato in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo.

L'articolo 11, comma 1, reca alcune disposizioni relative all'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per quanto concerne gli utenti dei mezzi di trasporto, compresi i mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado. Il medesimo articolo 11, al comma 2, infine, prevede che, per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l'anno scolastico 2021-2022, non si applica la misura di sicurezza che prevedeva, fino alla conclusione del medesimo anno scolastico, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva; è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°. La soppressione di tale obbligo è stata rappresentata anche nell'ordinanza del Ministro della salute 15 giugno 2022, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie" (all'art. 1, comma 7). Il Ministero dell'istruzione ha quindi diramato, in data 16 giugno 2022, un'apposita nota sulle misure precauzionali da adottare durante gli esami di Stato.

Il [PRESIDENTE](#), poiché nessuno chiede di intervenire, dà nuovamente la parola al relatore.

Il relatore [MARIOTTI](#) (PD) propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è quindi posta ai voti e approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per l'anno 2022, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ( n. 396 )**

(Parere al Ministro dell'istruzione a sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) avverte che il relatore sul provvedimento in titolo, senatore Lanièce non può essere presente nella seduta in corso e che la senatrice Saponara è incaricata di svolgere la relazione introduttiva in sua vece; si riserva di conferire nuovamente l'incarico di relatore al senatore Lanièce per completare l'esame.

Prende atto la Commissione.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo; richiama in primo luogo i presupposti normativi in forza dei quali è adottato, che individuano un elenco di contributi (con indicazione della specifica fonte normativa di spesa) dello Stato a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi. Lo stanziamento complessivo, iscritto nello stato di previsione di ciascuno dei Ministeri interessati, è ripartito con decreto ministeriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche i rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti; al riguardo, segnala che al momento tale documentazione, non risulta essere disponibile. Specifica poi che lo schema in esame riguarda esclusivamente il riparto dello stanziamento iscritto sul cap. 1261 nello stato di previsione del Ministro dell'istruzione per il 2022. Lo schema di decreto è stato trasmesso alle Camere unitamente ad una relazione, nella quale si dà conto dell'avvenuta verifica "sulla efficienza, efficacia e rispondenza alle finalità della legge dell'impiego delle risorse" da parte degli enti beneficiari, attraverso la verifica dei bilanci consuntivi relativi all'esercizio finanziario corrente trasmessi dai beneficiari congiuntamente a relazioni dettagliate riguardanti le attività poste in essere nel corso dell'anno.

Lo stanziamento complessivo per il 2022, pari a 1.006.160 euro, risulta invariato rispetto a quello relativo agli anni dal 2019 al 2021; rispetto al riparto per l'anno 2018, si registra un incremento complessivo pari all'1,62 per cento. Rileva peraltro che nel corso degli anni precedenti il contributo complessivo si è andato a lungo riducendo, prima dell'inversione di tendenza degli ultimi anni, sicché l'entità degli importi spettanti a beneficiari è minore rispetto a quanto originariamente previsto dalle disposizioni normative con cui era stato a suo tempo autorizzato il contributo statale.

Quanto al riparto in esame, il Governo fa presente che in considerazione della invarianza della somma complessiva rispetto all'anno finanziario 2021 e alla mancanza di rilievi da parte delle Commissioni parlamentari sulla ripartizione del 2021, si è provveduto a mantenere la stessa ripartizione. Al riguardo, segnala che su quello schema di riparto, esaminato il 12 maggio 2021, la Commissione espresse un parere favorevole, invitando l'Esecutivo "a trasmettere, unitamente allo schema annuale di riparto, copia dei rendiconti annuali degli enti, come prescritto dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, e ogni altro elemento utile per valutare l'utilizzo delle risorse assegnate" e che a tale sollecito non risulta che il Governo abbia dato riscontro.

Illustra poi nel dettaglio il riparto dello stanziamento complessivo nei confronti degli enti interessati.

Si apre il dibattito

Il senatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene utile un approfondimento in merito all'Unione nazionale per la lotta all'analfabetismo, rilevando l'esiguità dello stanziamento previsto.

Si unisce il senatore [AIROLA](#) (*M5S*), che condivide l'esigenza di disporre dei rendiconti annuali degli enti, come segnalato nella relazione introduttiva.



La senatrice [DE LUCIA](#) (M5S) ribadisce l'esigenza, manifestata anche in occasione dell'esame del precedente decreto di riparto, di valutare l'entità del contributo previsto a favore del Museo internazionale della ceramica di Faenza, che considera del tutto incongrua vista la sua importanza, e in particolare di sapere se il Museo riceva contributi pubblici in applicazione di altre norme.

Il [PRESIDENTE](#) si unisce alla senatrice De Lucia; auspica che gli approfondimenti richiesti possano essere svolti prima della conclusione dell'esame, previsto in altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### **Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, per gli anni 2022, 2023 e 2024 ( n. 394 )**

(Parere al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Esame e rinvio)

La relatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo, recante l'approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, per gli anni 2022, 2023 e 2024. Richiama i presupposti normativi in forza dei quali l'atto è adottato, segnalando che la disponibilità finanziaria complessiva per il triennio in esame è pari a 390 milioni di euro (di cui 50 milioni per il 2022, 100 per il 2023 e 240 per il 2024), e rammenta che le risorse del Fondo sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale che il Ministero della cultura (MiC) trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il programma individua gli interventi prioritari da realizzare, le risorse agli stessi destinate, il relativo cronoprogramma e le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati.

I singoli interventi ammessi al finanziamento sono allegati allo schema di decreto ministeriale. L'articolo 2 dispone in ordine al monitoraggio sul programma, sulla base del cronoprogramma degli interventi che beneficiano del finanziamento. Quanto all'articolo 3, esso dispone in merito alle modalità di definanziamento degli interventi programmati, in caso di mancata attuazione degli stessi. L'articolo stabilisce che saranno oggetto di definanziamento gli interventi per i quali, entro 24 mesi dall'assegnazione del relativo stanziamento, non sia stato individuato il contraente da parte della stazione appaltante. La Relazione illustrativa consente di ricostruire l'*iter* seguito per la definizione del programma in esame. Le richieste totali pervenute da tutti gli uffici periferici e le direzioni generali - in particolare - sono state superiori agli stanziamenti in bilancio. Rispetto alle risorse disponibili per il triennio 2022-2024, pari come detto a 390 milioni di euro, l'ammontare complessivo delle proposte è stato pari a quasi 463 milioni per il medesimo triennio. La Direzione generale per il Bilancio ha predisposto un'ipotesi di programmazione (con le risorse disponibili) che ha comunque rispettato l'ordine di priorità degli interventi rappresentato dagli uffici periferici e delle modifiche proposte dalle Direzioni generali.

Illustra quindi nel dettaglio a proposta di riparto del finanziamento complessivo fra settori, soffermandosi anche sulla distribuzione, a livello regionale, degli importi destinati alla programmazione degli interventi sul patrimonio culturale per il complesso del triennio 2022-2024. Dopo aver richiamato i contenuti del parere formulato dalla Commissione sul precedente schema di riparto (atto del Governo n. 324), esprime apprezzamento per la scelta del Governo di dar seguito alla prima osservazione ivi formulata, anticipando al mese di giugno la presentazione dello schema di riparto che, lo scorso anno, era avvenuta a novembre, quindi in prossimità del termine dell'esercizio finanziario. Quanto alle restanti sollecitazioni della Commissione, osserva che di esse non si trova riscontro nello schema in esame.



Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

#### **Affare sul valore culturale della moneta nei contesti archeologici ( n. 1118 )**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

La relatrice [CORRADO](#) (*CAL-Alt-PC-IdV*) ricorda che la Commissione ha già svolto alcune audizioni informali e ha acquisito contributi scritti sul valore culturale della moneta nei contesti archeologici, disponibili alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione. L'affare assegnato è stato da lei proposto alla luce degli interventi di rappresentanti di collezionisti e dei loro legali, di commercianti di monete antiche e di docenti universitari, nell'ambito di un convegno dal titolo "Stati generali della numismatica" svolto nel mese di febbraio presso il Senato, nei quali - senza contraddittorio - è stata messa in discussione la proprietà statale del patrimonio numismatico, una tesi a suo avviso anticulturale. Taluni dei partecipanti a quel convegno hanno successivamente sostenuto che vi fosse un favore per quella tesi, con possibili esiti normativi in tal senso. Ricorda i meriti del commercio e del collezionismo delle monete antiche, da cui trae origine la numismatica in senso moderno e rammenta che il commercio delle monete antiche, a legislazione vigente, può avere legittimamente ad oggetto solo quelle in commercio prima del 1909. Finalità dei portatori di interesse prima ricordati è quella di liberalizzare tale commercio, anche in base a un'interpretazione di una novella normativa del 2008 al Codice dei beni culturali, operata dal decreto legislativo n. 62 del 2008, in merito ai beni oggetto di tutela, con la quale è stata integrata la dicitura di "cose di interesse numismatico" con la specificazione "che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio". Il carattere seriale dei reperti di carattere numismatico non giustifica tale previsione, se si considera l'importanza che può rivestire il ritrovamento anche di una sola moneta per fornire elementi di conoscenza di un contesto archeologico; parimenti non ha pregio il tema della decontestualizzazione delle monete, che mira a intervenire sul patrimonio numismatico presente nei musei favorendo la dismissione di monete considerate "doppioni". Sono posizioni che contraddicono l'approccio dell'archeologia moderna secondo cui tutti i reperti hanno un valore culturale e sono patrimonio dello Stato. Occorre dunque, a suo giudizio, ribadire le ragioni etiche della difesa del patrimonio culturale. Si sofferma poi su una recente modifica al Codice penale introdotta dalla legge n. 22 del 2022, con la quale si è a suo giudizio - e si augura inavvertitamente - aperta una falla nel sistema, a causa della mancata previsione di sanzioni per chi faccia uscire dal territorio nazionale monete di interesse archeologico o numismatico dal valore inferiore ai 13.500 euro.

Nell'evidenziare come occorra intervenire al riguardo, conclude presentando sin d'ora una proposta di risoluzione, pubblicata in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di oggi è iniziato il ciclo di audizioni informali in relazione ai disegni di legge nn. [2527](#) (Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante) e [2611](#) (Istituzione dei patti educativi di comunità per contrastare la povertà educativa e l'abbandono scolastico, nonché ridurre i fattori di disagio sociale e di devianza dei minori).

Le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## **SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTA DALLA RELATRICE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 1118**

La 7ª Commissione permanente del Senato,  
premessi che:

– la Commissione ha svolto una rapida ma esauriente attività istruttoria, avviata con audizioni svolte in data 12 aprile 2022, finalizzata ad approfondire il valore culturale della moneta nei contesti archeologici e le criticità che riguardano la tutela del patrimonio numismatico di natura archeologica;

– è stata acquisita ulteriore documentazione scritta sull'importanza che, nell'ambito delle scienze storiche, lo studio delle monete all'interno del loro contesto archeologico ha assunto sin dai decenni centrali del '900 per la ricostruzione della circolazione monetale, della società e dell'economia nell'antichità, nel Medioevo e nella prima età moderna;

preso atto che:

– dopo profonde riflessioni teoriche sull'interpretazione dei rinvenimenti monetali, avviate in ambito anglosassone a partire dal 1965, anche in Italia si sono avuti importanti sviluppi nello studio del significato della moneta in rapporto al luogo e al contesto archeologico di rinvenimento, concretizzatisi in particolare nei convegni di Roma nel 1986 (*La moneta nei contesti archeologici. Esempi dagli scavi di Roma*, Istituto Italiano di Numismatica), nel 2011 (*Numismatica e Archeologia. Monete, stratigrafie e contesti. Dati a confronto. I Workshop Internazionale di Numismatica - WIN*, Università degli Studi "La Sapienza") e nel 2018 (*Protocollo di studio e analisi della moneta proveniente da contesti archeologici pluristratificati* - PRAMCAP, Scuola Spagnola di Storia e Archeologia), nonché in quello di Trieste nel 2022 (*Fundmünzen & Co. - 30 years of ancient coin finds, VI cent. BC - VIII cent. AD*, Università degli Studi);

- l'archeologia come disciplina dotata di autonomia scientifica si è sviluppata, nel corso del '900, individuando un proprio metodo d'indagine - lo scavo stratigrafico -, e un proprio oggetto: lo studio delle testimonianze materiali dell'attività umana in rapporto con l'ambiente, di qualunque natura esse siano;

- l'Italia ha riconosciuto l'importanza culturale delle "cose di interesse numismatico" sin dalla prima normativa nazionale di tutela (legge n. 364 del 1909, art. 1);

- la medesima normativa ha riconosciuto l'interesse pubblico prevalente della conservazione e della trasmissione del patrimonio archeologico rinvenuto nel sottosuolo alle generazioni future, attraverso l'attribuzione della proprietà allo Stato di tutto ciò che fosse oggetto di rinvenimento (casuale o in seguito a ricerche) e possedesse interesse "storico, archeologico, paleontologico, paleontologico o artistico" (artt. 15 e 18);

- tale previsione venne integralmente recepita nell'evoluzione normativa successiva (legge n. 1089 del 1939, artt. 44 e 49) e nel Codice civile (del 1942 - art. 826), sino all'attuale Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004, art. 91);

- l'Italia ha inoltre sottoscritto la *Convenzione europea sulla protezione del patrimonio archeologico* a Londra il 6 maggio 1969 (ETS n. 66) e la sua revisione alla Valletta (Malta) il 16 gennaio 1992 (ETS n. 143), ratificando quest'ultima con L. 57/2015, per la sua "piena ed intera esecuzione" (art. 2);

- la Convenzione europea della Valletta (art. 1) recita:

"1. L'obiettivo della presente Convenzione (riveduta) è di proteggere il patrimonio archeologico in quanto fonte della memoria collettiva europea e strumento di studio storico e scientifico.

2. A tale scopo sono considerati come costituenti il patrimonio archeologico tutti i reperti, beni e altre tracce dell'esistenza dell'uomo nel passato:
- i) la cui salvaguardia e studio permettono di descrivere l'evoluzione della storia dell'uomo e del suo rapporto con la natura;
  - ii) i cui principali mezzi di informazione sono costituiti da scavi e scoperte, nonché da altri mezzi di ricerca concernenti l'uomo e l'ambiente che lo circonda;
  - iii) che si trovano su territori soggetti alla giurisdizione delle Parti contraenti.
3. Il patrimonio archeologico comprende le strutture, costruzioni, complessi architettonici, siti esplorati, beni mobili, monumenti di altro tipo e il loro contesto, [che si trovino nel suolo o sott'acqua](#)";
- con il decreto legislativo n. 62 del 2008 è stata apportata una modifica all'articolo 10, comma 4, lettera b) del Codice dei beni culturali, relativo ai beni oggetto di tutela, integrando la dicitura "le cose di interesse numismatico" con la specificazione "che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio";
  - tale novella, che impone di attribuire valore culturale unicamente alle monete dotate di caratteristiche di "rarità o pregio", costituisce un'eccezione nel sistema normativo del Codice dei beni culturali, dal momento che, nel caso degli altri beni (storici, artistici, archeologici, etnoantropologici, paleontologici), per essere considerati "beni culturali" è sufficiente un generico "interesse" nel caso di appartenenza pubblica (art. 10, c. 1), o un interesse riconosciuto quale "particolarmente importante" nel caso di appartenenza privata (art. 10, c. 3);
  - sulla base di tale eccezione, in un recente congresso di giuristi, riunitisi presso l'Università "Tor Vergata" di Roma (18 maggio 2018) per discutere della "Tutela dei beni di interesse numismatico", diversi interventi hanno voluto rimarcare l'esclusione dalla categoria dei beni culturali dei beni numismatici privi di caratteristiche di "rarità o pregio" rinvenuti nel sottosuolo, allo scopo di svincolarli dal principio della proprietà statale *ope legis*, con particolare riguardo ai "beni seriali, decontestualizzati", così come ai "cocci di nessun valore o anche pezzi integri di cui sono pieni i musei";
  - nella stessa sede, si è rimarcato come l'articolo 12 del Codice dei beni culturali preveda una necessaria "verifica dell'interesse culturale" dei beni di appartenenza pubblica, allo scopo di includerli o meno nel patrimonio tutelato;
  - con le recenti modifiche al Codice penale introdotte dalla legge n. 22 del 2022 - cosiddetta legge "Orlando-Franceschini" - si sono incrementate le misure a protezione del nostro patrimonio culturale e, in particolare, si sono rafforzate quelle volte a contrastare il fenomeno dell'uscita senza controllo dai confini nazionali delle "cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione" (art. 518-*undecies*), ma non si è prevista alcuna misura nel caso questo avvenga per cose di valore inferiore ai 13.500 euro, per le quali è sufficiente la presentazione agli uffici competenti per la vidimazione di una dichiarazione di valore economico; va notato che molte monete poste in vendita in Italia hanno prezzo di vendita inferiore ai 13.500 euro;
- valutato che:
- appare indiscutibile che le monete "che si trovino nel suolo o sott'acqua" facciano pienamente parte del patrimonio archeologico e che quest'ultimo vada difeso in ogni modo dalla dispersione prodotta dalle ricerche non autorizzate e dal commercio clandestino di reperti, in quanto "fonte della memoria collettiva europea e strumento di studio storico e scientifico", come l'Italia si è più volte impegnata a fare con i suoi *partner* del Consiglio d'Europa;
  - con la novella recata dal decreto legislativo n. 62 del 2008 si è volutamente creata un'anomalia nella normativa di tutela per quanto riguarda i beni numismatici, isolandoli rispetto a tutti gli altri beni potenzialmente oggetto di rinvenimento "nel sottosuolo o sui fondali marini" (art. 91 Codice), dal 1909 appartenenti allo Stato in forza di legge;
  - le recenti valutazioni giuridiche intorno al dettato del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* per quanto riguarda, in particolare, i beni numismatici, ignorano volutamente lo sviluppo delle scienze

archeologiche negli ultimi cento anni e l'importanza di ogni minuto reperto, seriale o non seriale, per la ricostruzione del quadro della cultura materiale, delle produzioni e dei commerci, dell'economia e della società di un certo luogo in una data epoca, a esclusivo beneficio del privato collezionismo;

- non solo, svilendo il valore culturale del reperto archeologico "povero", includendo tra questi le monete prive di caratteristiche di "rarietà o pregio", ed escludendone l'interesse nel momento in cui sia stato "decontestualizzato", ovvero strappato al luogo di secolare giacitura in un deposito di natura archeologica, si incentiva l'attività di ricerca e scavo clandestino, in particolare quella, foriera di enormi danni al patrimonio archeologico, effettuata per mezzo del *metal-detector*, estremamente diffusa in Italia e recentemente inclusa tra i reati contro il patrimonio culturale (legge n. 22 del 2022 - "Orlando-Franceschini") compresi nel codice penale (all'art. 707-bis), almeno per quanto riguarda le aree di riconosciuto interesse archeologico;

- un'ampia casistica di ricerche pubblicate o in corso di pubblicazione dimostra come l'analisi integrale dei rinvenimenti numismatici da una specifica area - siano essi casuali o da scavo archeologico - fornisca elementi di straordinario valore scientifico per la ricostruzione storica del periodo interessato, che può essere, ad esempio, l'antichità della Magna Grecia (progetto di censimento integrale "*La moneta a Elea/Velia. Restauro, studio e valorizzazione*" in convenzione tra la Soprintendenza di Salerno e Avellino, il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell'Università degli Studi di Salerno e la Fondazione Nazionale delle Comunicazioni), l'epoca romana, come nel caso di Pompei (si vedano i volumi della serie *Pompei. Rinvenimenti monetali* in corso di pubblicazione da parte dell'Istituto Italiano di Numismatica, Roma, e numerosi studi di ricercatori delle Università di Napoli e Salerno) o di Aquileia (si vedano i volumi della serie *Ritrovamenti monetali di età romana nel Friuli Venezia Giulia*, 2020), o il Medioevo (*La moneta nel Lazio tardoantico. Circolazione, economia e società tra IV e VII secolo* di F. Marani, 2020);

- la mancata previsione di sanzioni per chi faccia uscire dall'Italia monete di interesse archeologico o numismatico dal valore inferiore ai 13.500 euro facilita il mercato clandestino di beni già interessati da un traffico illegale molto intenso, facilitato dalle loro piccole dimensioni;

impegna il Governo:

a) a valutare la possibilità di specificare nella normativa di settore (Codice dei beni culturali e del paesaggio, all'art. 91) che "le cose da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini appartengono allo Stato" a prescindere da qualunque valutazione, nel caso di beni mobili, delle loro caratteristiche di rarità o pregio e senza che sia necessario, una volta riconosciuta la loro natura archeologica, avviare un procedimento di verifica ai sensi dell'art. 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

b) a valutare la possibilità di introdurre, per quanto riguarda nello specifico i beni numismatici di epoca antica e medievale, a prescindere dalle loro caratteristiche di rarità o pregio, un obbligo da parte dei commercianti di settore di fornire agli acquirenti documentazione sulla loro autenticità e sulla legittima provenienza ai sensi dell'art. 64 del Codice dei beni culturali, e, da parte dei collezionisti, di conservare tale documentazione a riprova della fonte di acquisizione del bene.

## 1.3.2.1.4. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 321 (pom.) del 05/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022

321ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[VERDUCCI](#)

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) informa che la senatrice Montevercchi ha proposto di integrare l'elenco delle audizioni in merito ai disegni di legge nn. 2527 e 2611, recanti l'istituzione del fondo della comunità educante, con quella del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Segnala inoltre che il senatore Cangini ha proposto il chiedere deferimento di un affare assegnato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, per le celebrazioni dei 250 anni dalla nascita del compositore Gaspare Spontini, che ricorrono nel 2024. Su entrambe le proposte conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, su richiesta della relatrice Corrado, l'esame della risoluzione a conclusione dell'affare assegnato sul valore culturale della moneta nei contesti archeologici (n. 1118) sarà programmato in una seduta della prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

#### **Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, per gli anni 2022, 2023 e 2024 ( n. 394 )**

(Parere al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 28 giugno scorso, nel corso della quale era stata svolta l'illustrazione.

Poiché nessun senatore chiede di intervenire nella discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la tale fase procedurale.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Per dichiarazione di voto interviene la senatrice [DE LUCIA](#) (M5S), che dichiara di condividere i contenuti della proposta di parere della relatrice.

La senatrice [CORRADO](#) (UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV) preannuncia invece il voto contrario stigmatizzando l'esiguità delle risorse messe a disposizione per la tutela del patrimonio culturale, rispetto al totale delle richieste pervenute dagli uffici periferici e dalle direzioni generali. L'atto in titolo costituisce, a suo avviso, una conferma della scarsa attenzione della politica governativa nei confronti della tutela del patrimonio culturale, ed in particolare degli archivi, delle biblioteche e delle sovrintendenze. In proposito, stigmatizza la scelta dell'Esecutivo di concentrare, a scapito della tutela, gli investimenti nel settore della valorizzazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai luoghi di attrazione dei visitatori.

La senatrice [SBROLLINI](#) (IV-PSI) preannuncia il voto favorevole sullo schema di parere illustrato dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire si passa alle votazioni.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice è posto ai voti e approvato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari del 29 giugno scorso è iniziato il ciclo di audizioni informali in relazione all'affare assegnato n. 1209 concernente la candidatura de "La cucina di casa italiana" a patrimonio culturale immateriale.

Le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

*SULL'UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) dà conto dell'avvicendamento all'Ufficio di Segreteria della Commissione che è ora affidato al dottor Luigi Fucito in sostituzione della dottoressa Valeria Giammusso, alla quale rivolge un sentito ringraziamento per l'eccellente lavoro svolto e per l'impegno profuso.

Le senatrici [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az), [RUSSO](#) (Ipf-CD), [SBROLLINI](#) (IV-PSI), [DE LUCIA](#) (M5S) e [CORRADO](#) (UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV), nonché i senatori [MARILOTTI](#) (PD), [IANNONE](#) (FdI), [LANIECE](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) e [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az) esprimono, a loro volta, un sentito ringraziamento ed un apprezzamento nei confronti della dottoressa Valeria Giammusso.

Si associa la Commissione tutta.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 394**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, espresso apprezzamento per la scelta del Governo di anticipare al mese di giugno la presentazione dello schema di riparto, dando così seguito a un'osservazione formulata dalla Commissione con riferimento al precedente schema di riparto che era stato trasmesso alle Camere, lo scorso anno, nel mese di novembre e dunque in prossimità del termine dell'esercizio finanziario; considerato che le richieste totali pervenute dagli uffici periferici e direzioni generali per il triennio 2022-2024 sono pari a 462.973.245,80 euro, mentre le risorse disponibili ammontano a 390 milioni di euro,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si esprime l'auspicio che la trasmissione alle Camere dell'annuale schema di approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale possa essere, in futuro, ulteriormente anticipata;

si ribadisce l'invito al Governo, già formulato in anni precedenti, a integrare il decreto in titolo con il cronoprogramma degli interventi di cui all'articolo 1, comma 10, della legge n. 190 del 2014;

si invita il Governo ad impegnare maggiori risorse umane e finanziarie per la tutela del patrimonio culturale e a garantire il monitoraggio qualitativo degli interventi, informando le Commissioni parlamentari degli esiti degli interventi di tutela del patrimonio culturale.

